REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/146 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la composizione dei gruppi di rischio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) La cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà è un principio fondamentale su cui si basa il meccanismo di sicurezza dell'approvvigionamento di gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938. Al fine di rendere operativa la cooperazione regionale nella pratica, l'allegato I di tale regolamento, sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/517 della Commissione ([2]), individua tredici gruppi di rischio corrispondenti a quattro corridoi principali di approvvigionamento di gas di emergenza. Per ciascun gruppo di rischio, l'allegato I elenca gli Stati membri che possono essere interessati e/o svolgere un ruolo in caso di interruzione dell'approvvigionamento lungo il corridoio.

(2) Dall'adozione del regolamento delegato (UE) 2022/517 si sono verificati diversi eventi che hanno inciso sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, come l'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Sono entrate in funzione nuove infrastrutture del gas e si prevede che nei prossimi mesi ne saranno messe in servizio delle altre. Tali infrastrutture supplementari, tra cui i nuovi terminali di gas naturale liquefatto (GNL), incidono sui flussi di gas all'interno dei pertinenti corridoi del gas di emergenza e accrescono la resilienza del sistema del gas dell'UE in caso di potenziali interruzioni.

(3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, nel dicembre 2024 la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) ha proceduto a una simulazione riveduta di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione ([3]). La simulazione ha tenuto conto dell'evoluzione delle infrastrutture del gas dell'Unione dal 2017 e del suo impatto sui diversi corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza.

(4) L'impatto delle nuove e future infrastrutture del gas sui corridoi del gas di emergenza, la maggiore importanza del GNL e il ruolo ridotto di alcuni corridoi di approvvigionamento via gasdotto, evidenziati dalle simulazioni dell'ENTSOG a livello dell'Unione, giustificano una riduzione del numero dei gruppi di rischio regionali e una modifica della loro composizione, anche per semplificare e razionalizzare l'attuale struttura di cooperazione regionale.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj.
([2]) Regolamento delegato (UE) 2022/517 della Commissione, del 18 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la composizione dei gruppi di rischio (GU L 104 dell'1.4.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/517/oj).
([3]) ENTSOG Union Wide Security of Supply Simulation Report, gennaio 2025.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO I*

Cooperazione regionale

I gruppi di rischio degli Stati membri che fungono da base per la cooperazione in materia di rischi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, sono i seguenti:

1. gruppo di rischio per l'approvvigionamento di GNL:
   a) Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia;
2. gruppo di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta del Mare del Nord:
   b) Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Finlandia, Svezia;
3. gruppo di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana:
   c) Spagna, Francia, Italia, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia;
4. gruppo di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale:
   d) Bulgaria, Cechia, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia.»